

Accordo Locale per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- ▲ che fanno parte dell'Ambito di Garbagnate Milanese, e saranno destinatari delle previsioni normative del presente Accordo i Comuni di: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro
- ▲ che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- ▲ che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese, di concerto con l'Agenzia Sociale per l'Abitare C.A.S.A — Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, hanno convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese, convocazioni a seguito della quale è stato concluso l'accordo 16/09/2021;
- ▲ che in data 16/09/2021 è stato concluso l'Accordo Locale per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese all'art 14 del quale si è stabilita una durata triennale dello stesso con facoltà delle organizzazioni firmatarie di richiedere una nuova convocazione e, comunque, prorogarne la sua validità fino ad un eventuale nuovo accordo;
- ▲ che le organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo intendendo procedere all'aggiornamento dello stesso, hanno – in conformità all'art 14 citato – invitato i Comuni a provvedere alla loro convocazione;
- ▲ che pertanto le organizzazioni secondo quanto previsto dal citato art. 14 e art. 7 D.M. 16/01/2017 si sono riunite per l'aggiornamento dell'Accordo locale costituito dal presente;
- ▲ che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with a small '1' above it. There are also some scribbles and a vertical line on the far right.

- ▲ che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, nonché per i contratti per studenti universitari;
- ▲ che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- ▲ che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis legge n.431/98;
- ▲ che ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/98, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- ▲ che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, legge n. w431/98, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
- ▲ che le organizzazioni firmatarie con il presente accordo intendono adeguare e modificare dalla data del suo deposito in Comune e in Regione, quello concluso in data 16/09/2021 che avrà applicazione nel testo originario per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.
- ▲ che Il deposito del presente accordo interviene anche al fine di garantire, per coloro che intendono utilizzare il canone concordato, di disporre di uno strumento formato nel pieno rispetto delle norme di legge e/o delle pregresse intese in ambito sindacale;
- ▲ che in ragione di ciò i sottoscrittori del presente accordo esprimono la più ampia riserva sulla validità di eventuali altre intese, raggiunte nel medesimo ambito territoriale, in mancanza del rispetto della normativa in materia ed in particolare, senza il rispetto delle disposizioni relative alla procedura di convocazione del tavolo di lavoro.

Tutto ciò premesso, l'anno 2025 il giorno 01 APRILE 2025, nella sala in Largo agosto 8 MI

tra

Accordo Locale Ambito di Garbagnate Milanese



Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n. 15, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Carmelo Benenti e dalla Segretaria Milena Pollara
- SICET, con sede in Milano, via Tadino n. 31, rappresentato dal Segretario Mattia Gatti
- CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.110, in persona del Segretario Generale Egidio Rondelli

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

- ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Largo Augusto n. 8, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli;
- U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata Avv. Filippo Pellegrino;
- A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
- CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n.9, rappresentata dall'Avv. Matteo Rezzonico;
- A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;
- A.P.P.C. SCARLATTI, con sede in Milano via D.Scarlatti 27, rappresentata dall'Avv. Arnaldo Cogni

alla presenza

del Sindaco del Comune di Baranzate

.....

del Sindaco del Comune di Bollate

.....

del Sindaco del Comune di Cesate

.....

del Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese

.....

del Sindaco del Comune di Novate Milanese

.....

del Sindaco del Comune di Paderno Dugnano

.....

del Sindaco del Comune di Senago

.....

del Sindaco del Comune di Solaro

.....

Accordo Locale Ambito di Garbagnate Milanese

si conviene e si stipula quanto segue

1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quello concluso il 16/09/2021 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati. Gli eventuali Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso restano validi ed efficaci secondo le loro stesse previsioni di scadenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro.

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 — Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/98, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee, per ogni singolo Comune, sono individuate dalla delimitazione specificata nelle allegate cartografie planimetriche, allegati n. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h.

Le zone urbane omogenee sono così identificate:

Comune di Baranzate

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:


- Zona A Centro
- Zona B Periferia

Comune di Bollate

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:

- Zona A Centro
- Zona B Cassina Nuova

Accordo Locale Ambito di Garbagnate Milanese



- Zona C Cascina del Sole - Ospiate — Castellazzo

Comune di Cesate

- Zona UNICA

Comune di Garbagnate Milanese

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

- Zona A Centro
- Zona B Periferia

Comune di Novate Milanese

- Zona UNICA

Comune di Paderno Dugnano

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

- Zona A Centrale
- Zona B Industriale

Comune di Senago

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

- Zona A Centro
- Zona B Periferia

Comune di Solaro

- Zona UNICA

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

A3 impianti tecnologici, di esalazione scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

A4 riscaldamento centralizzato o autonomo;

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porta blindata / doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: distanza inferiore 500 metri da stazione ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali;

C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

a) se manca uno solo degli elementi di tipo A

b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di elementi di tipo B

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno un elemento di tipo B

b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B richiesti per la sub-fascia 2 e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno un elemento di tipo B e tre elementi di tipo C

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorchè non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici/impianti di climatizzazione

D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D6 posto auto scoperto locato al conduttore

D7 presenza di videocitofono

D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D9 classe energetica A – B – C

D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.


4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "**zona urbana omogenea**" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub - fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Alloggio semi ammobiliato — Quando l'alloggio sia arredato parzialmente, con mobilio cucina ed elettrodomestici funzionanti, e zona giorno, il valore del canone potrà aumentare fino ad un massimo del 8%.



Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale.

Per immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si potrà applicare una maggiorazione del 10% alla superficie catastale, sino al limite massimo di 50 metri quadrati.

Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017, stabilendo un importo all'interno dei valori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.

Detto importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia alla quale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo dalla medesima sub fascia.

Le parti contrattuali con l'assistenza di almeno una organizzazione della proprietà edilizia e di uno dei sindacati conduttori possono convenire un canone inferiore a quello minimo della zona di riferimento.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431- locazione abitativa agevolata.

Accordo Locale Ambito di Garbagnate Milanese

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 431/98 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431/98 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio, unione civile, convivenza dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio

- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente nel Comune.

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa

d) quando un'associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da "crisi umanitarie" così come definito dall'OHCHR,

e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) ovvero di più di sessanta unità abitative situate nei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare ii soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, si applica a decorrere dal giorno del deposito e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431/98 ed alla attuazione di quest'ultimo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale.

Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del contenuto del presente accordo. A tal fine, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione delle organizzazioni firmatarie per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo.

Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere

variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benessere delle associazioni firmatarie.

Il presente Accordo Locale è sottoscritto dalle associazioni che sono state convocate - successivamente al DM 2017 - dai Comuni dell'Ambito Garbagnatese per la contrattazione per l'accordo territoriale e così riconosciute dagli stessi quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell'accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che - come detto - sono state così riconosciute dal Comune maggiormente rappresentative consentano di fare considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell'accordo.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1a – Planimetria del Comune di Baranzate: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1b – Planimetria del Comune di Bollate: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1c – Planimetria del Comune di Cesate: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.

Allegato 1d – Planimetria del Comune di Garbagnate Milanese: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1e – Planimetria del Comune di Novate: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.

Allegato 1f – Planimetria del Comune di Paderno Dugnano: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1g – Planimetria del Comune di Senago: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.

Allegato 1g – Planimetria del Comune di Solaro: suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zone omogenee

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

ALLEGATO 6 BIS - allegato D al D.M. 16 Gennaio 2017

Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione

Milano il, 04 APRILE 2015

ASSOCIAZIA
Achille Lineo Colombo Clerici
Delegato Avv. Cesare Rosselli

U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Avv. Eraldo Pellegrino

A.S.P.P.I.
Avv. Silvio Scarsi

A.P.P.G.
Avv. Tomaso Songini

A.P.P.C. SCARLATTI
Avv. Arnaldo Cogni

CONFAPPI
Avv. Matteo Rezzonico

S.U.N.I.A
Avv. Carmelo Benenti
Milena Pollara

SICET
Mattia Gatti

CONIA
Egidio Rondelli

ALLEGATO E**PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE****Articolo 1***(Ambito di applicazione)*

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:


- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2*(Richiesta per l'avvio della procedura)*

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione .

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, some of which are partially obscured by a row of four rectangular stamps. The stamps appear to be official seals or verification marks. The page number '113' is printed in the center, between the signatures and the stamps.

Articolo 3 (Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4 (Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrari e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)


La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura.

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and black ink. To the right of the signatures, there is a page number '114' and four rectangular stamps with a grid pattern, likely for archival or tracking purposes.

Articolo 6
(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminano attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7
(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.


Articolo 8
(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità di stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

— 115 —

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, some of which are partially obscured by a large, dark, textured rectangular area that appears to be a scan artifact or a redaction. The page number "115" is centered below the signatures.

ALLEGATO D

**TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE**

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Letture dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C


 The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures, there is a small rectangular stamp with the number '110' inside. Further to the right, there are four vertical rectangular stamps, each containing a grid pattern.

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	

IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE

DATI INFORMATIVI

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C

- 111 -

Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	C

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C


SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore



ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI _____
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BILATERALE

I sottoscritti, Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
 _____, Via _____ in qualità di locatore
 e Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
 _____, Via _____ in qualità di conduttore

richiedono l'attestazione relativa alla seguente locazione ed allo scopo comunicano:

IMMOBILE LOCATO in _____, Via _____ piano _____ Fg _____, mapp _____, sub _____

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: Abitativo Studenti Universitari Transitorio

DURATA DEL CONTRATTO: dal _____ al _____

CARATTERISTICHE IMMOBILE:

CARATTERISTICA	SI	NO
A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas		
A3 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti alla data di stipula del contratto		
A4 riscaldamento centralizzato o autonomo		
B1 cucina abitabile con almeno una finestra		
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o superiore		
B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi; impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune, locati al conduttore)		
C3 giardino condominiale		
C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni		
C6 porte blindate o doppi vetri		
C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: distanza inferiore a 500mt dalla rete ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali		
C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		
C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico		
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzi		
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta (locata al conduttore)		
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni o immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge		
D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici o impianti di climatizzazione		
D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo		
D6 posto auto scoperto (locato al conduttore)		
D7 presenza di videocitofono		
D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq.		
D9 classe energetica A, B, C o D		
D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

SUPERFICIE

Da visura catastale mq	Mq.	Coeff.	Sup
Superficie appartamento o porzione locata		1	
Superficie spazi comuni nell'appartamento(solo per locazione parziale)			
Autorimessa singola		0,50	
Posto auto cortile		0,25	
Balconi, terrazze, lastrici solari		0,30	
Cantine, soffitte (non comunicanti)		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclusivo		0,10	
Maggiorazione per alloggi con superficie da 28 a 50 mq		0,10	
TOTALE			

ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO: (aumento fino ad un max del 15%) SI NO
ALLOGGIO SEMI ARREDATO: (aumento fino ad un max del 8%) SI NO

MAGGIORAZIONE DURATA CONTRATTUALE:

per durata di 4 anni del 3% per durata di 5 anni del 5%
 per durata di 6 anni dell'8% per durata di un numero superiore ai 6 anni del 10%

CLASSE ENERGETICA "G": riduzione nei valori minimi e massimi del 1 % SI NO

Canone annuo convenuto € _____

Il sig. _____ locatore e
 IL sig. _____ conduttore dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D.M. 16/01/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi, sollevando espressamente l'Organizzazione _____ e l'Organizzazione _____ da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asseverazioni non veritiere ai dati dichiarati nel presente atto.

Il dichiarante

Il dichiarante

Tutto ciò premesso

L'Organizzazione _____, in persona di _____ e
 l'Organizzazione _____, in persona di _____,
 firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di _____, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTANO

che i contenuti economici, che rientrano nei valori da _____ a _____ della zona di appartenenza dell'immobile (zona _____) e normativi del contratto, corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di _____ depositato in data _____.


L'Organizzazione proprietari

L'Organizzazione conduttori

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1 a – Planimetria del **Comune di Baranzate**: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zona A

SP46

VIA 25 APRILE

VIA ACHILLE GRANDI

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ALFONSO LA MARMORA

VIA AQUILEJA

VIA CADORE

VIA CARSO

VIA CONCILIAZIONE

VIA DELLE MERCANTESSE

VIA DON LUIGI GUANELLA

VIA DON LUIGI STURZO

VIA FABIO FILZI

VIA FRATELLI ROSSELLI

VIA MENTANA

VIA MILANO

VIA MONTE BERNINA

VIA MONTE GRAN SASSO

VIA NAZARIO SAURO

VIA PIETRO CALVI

VIA PRIMO MAGGIO

VIA PRIVATA CARLO ERBA

VIA SALVO D'ACQUISTO

VIA SAN PAOLO

VIA TRIESTE

VIA UMANITA'

VICOLO MANZONI

Zona B

AUTOSTRADA DEI LAGHI

PIAZZALE E. MAJORANA

SP46

VIA 20 SETTEMBRE

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ANTONIO ROSMINI

VIA AQUILEJA

VIA ASIAGO

VIA BARANZATE

VIA BISSONE

VIA CARLO MORETTI

VIA CIVIDALE

VIA CRISTINA BELGIOIOSO

VIA DEI GIOVI

VIA DELLA CISA
VIA DELLE MERCANTESSE
VIA DON LUIGI UBOLDI
VIA ERTO
VIA FABIO FILZI
VIA FIUME
VIA GIOVANNI BATTISTA GRASSI
VIA GORIZIA
VIA GRADISCA
VIA LODOVICO ZAMBELETTI
VIA LONGARONE
VIA MENTANA
VIA MERANO
VIA MILANO
VIA MONCENISIO
VIA MONTE ABETONE
VIA MONTE AMIATA
VIA MONTE APRICA
VIA MONTE BISBINO
VIA MONTE CRISTALLO
VIA MONTE FALZAREGO
VIA MONTE GRAN SASSO
VIA MONTE GRIGNA
VIA MONTE MOTTARONE
VIA MONTE PORDOI
VIA MONTE RESEGONE
VIA MONTE SPLUGA
VIA MONTECASSINO
VIA MONTELLO
VIA NAZARIO SAURO
VIA PALMANOVA
VIA PIAVE
VIA POSTUMIA
VIA PRESOLANA
VIA PRIMO MAGGIO
VIA REDIPUGLIA
VIA SAN GOTTARDO
VIA SEMPIONE
VIA STELLA ROSA
VIA TONALE
VICOLO CIVIDALE

3

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1 b – Planimetria del **Comune di Bollate**: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

Zona A

PIAZZA ALDO MORO
PIAZZA CARLO MARX
PIAZZA CHIESA PARROCCHIALE
PIAZZA DELLA RESISTENZA
PIAZZA MADONNA IN CAMPAGNA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA SOLFERINO
SP46
VIA 11 FEBBRAIO
VIA 4 NOVEMBRE
VIA ALCIDE DE GASPERI
VIA ALESSANDRO TASSONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA ALEXANDER FLEMING
VIA ALFREDO CATALANI
VIA AMBROGIO DA BOLLATE
VIA AMERIGO VESPUCCI
VIA AMILCARE PONCHIELLI
VIA ANGELO MUSCO
VIA ANTONIO FOGAZZARO
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ARCANGELO CORELLI
VIA ARMANDO DIAZ
VIA ARRIGO BOITO
VIA ARTURO TOSCANINI
VIA C. PORRA
VIA CADUTI BOLLATESI
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
VIA CARLO CATTANEO
VIA CARLO GOLDONI
VIA CARLO LORENZINI
VIA CARLO MARX
VIA CARLO PISACANE
VIA CINQUE GIORNATE
VIA CIRO MENOTTI
VIA CLAUDIO VARALLI
VIA CONCORDIA
VIA CRISTOFORO DA BOLLATE
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DEGLI ALPINI
VIA DEI DOSSI
VIA DEI MILLE



VIA DON LUIGI UBOLDI
VIA DON VINCENZO DONADEO
VIA EDMONDO DE AMICIS
VIA ENRICO BERLINGUER
VIA ENRICO CARUSO
VIA ENRICO FERMI
VIA ENRICO TOTI
VIA FAUSTO COPPI
VIA FEDERICO CONFALONIERI
VIA FERRUCCIO PARRI
VIA FILIPPO TURATI
VIA FRANCESCO BARACCA
VIA FRANCESCO CILEA
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA FRATELLANZA
VIA FRATELLI BANDIERA
VIA FRATELLI CERVI
VIA GAETANO DONIZETTI
VIA GALILEO GALILEI
VIA GARBIERA
VIA GENERALE ANTONIO CANTORE
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA GIORDANO BRUNO
VIA GIOVANNI BOCCACCIO
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIUSEPPE CESARE ABBA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE GIUSTI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GOITO
VIA GRADO
VIA GUGLIELMO OBERDAN
VIA GUGLIELMO PEPE
VIA ISONZO
VIA ITALO SVEVO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LUIGI CADORNA
VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA LUIGI SETTEMBRINI



3

VIA MADONNA IN CAMPAGNA
VIA MADONNA SPERANZA
VIA MADONNINA
VIA MAGENTA
VIA MAJELLA
VIA MARCELLO PUCCI
VIA MARCO POLO
VIA MARIA MONTESSORI
VIA MARMOLADA
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MONFALCONE
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CENGIO
VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE NERO
VIA MONTE ROSA
VIA NICCOLO' MACHIARELLI
VIA NINO BIXIO
VIA ORIGONA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PAPA LEONE XXIII
VIA PASTRENGO
VIA PIAVE
VIA PIETRO BEMBO
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PIETRO METASTASIO
VIA PIETRO MICCA
VIA PIETRO NENNI
VIA PONTIDA
VIA PRIVATA LUIGI SEVESO
VIA REPUBBLICA
VIA RICCARDO ZANDONAI
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA
VIA RUGGERO LEONCAVALLO
VIA SAN DOMENICO
VIA SAN GIACOMO
VIA SAN GIULIO
VIA SAN MARTINO
VIA SAN SEBASTIANO
VIA SANDRO PERTINI
VIA SARTIRANA
VIA SILVIO PELLICO
VIA STAZIONE



GA




4

VIA TAGLIAMENTO
VIA TITO SPERI
VIA TOMMASO GROSSI
VIA TORQUATO TASSO
VIA UGO FOSCOLO
VIA VINCENZO ATTIMO
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO ALFIERI
VIA VITTORIO VENETO
VIA WOLFGANG AMADEUS MOZART
VIA ZARA
VIALE FRIULI VENEZIA GIULIA
VIALE LOMBARDIA
VICOLO ANTONIO VIVALDI
VICOLO ARRIGO BOITO
VICOLO ARTURO TOSCANINI
VICOLO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
VICOLO CONCORDIA
VICOLO DONISELLI
VICOLO GASPARE SPONTINI
VICOLO GIACOMO LEOPARDI
VICOLO GIUSEPPE VERDI
VICOLO ISONZO
VICOLO MADONNA IN CAMPAGNA
VICOLO MONFALCONE
VICOLO NICCOLO' PAGANINI
VICOLO PONTIDA
VICOLO ROMANI
VICOLO SILVIO PELLICO
VICOLO TAGLIAMENTO


Zona B

LARGO GIUSEPPE GARIBALDI
SP46
VIA ADA NEGRI
VIA ADAMELLO
VIA ADDA
VIA ADIGE
VIA AMATORE SCIESA
VIA ANNA FRANK
VIA ANTONIO CANOVA
VIA ANTONIO MEUCCI
VIA ARCHIMEDE



5



VIA ARNO
VIA BARI
VIA BENVENUTO CELLINI
VIA BRIANZA
VIA CARAVAGGIO
VIA CARLO FARINI
VIA CARLO MONTANARI
VIA CARLO PORTA
VIA CARLO TENCA
VIA CASCINA DEL SOLE
VIA CASSINA NUOVA
VIA CESARE BALBO
VIA CESARE BATTISTI
VIA CESARE BECCARIA
VIA CESARE CANTU'
VIA COL DI LANA
VIA COMO
VIA DAMIANO CHIESA
VIA DANIELE MANIN
VIA DE LEVA
VIA DEI DOSSI
VIA DON GIOVANNI MINZONI
VIA EDUARDO DE FILIPPO
VIA EMILIO DE MARCHI
VIA EVANGELISTA TORRICELLI
VIA FILIPPO CORRIDONI
VIA FRANCESCO CARACCILO
VIA FRANCESCO GUICCIARDINI
VIA GASPARA STAMPA
VIA GIAN BATTISTA VICO
VIA GIOVANNI PRATI
VIA GIOVANNI SCHIAPPARELLI
VIA GIOVANNI VERGA
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO CAVALCANTI
VIA IPPOLITO NIEVO
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY
VIA LA CAVA
VIA LIGURIA
VIA LUCIANO MANARA
VIA LUIGI CARLO FARINI
VIA LUIGI GALVANI
VIA MADONNA
VIA MASSIMO D'AZEGLIO



VIA MONTE ADAMELLO
VIA MONTE CONI ZUGNA
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE NEVOSO
VIA MONTE PASUBIO
VIA MONTE TOFANE
VIA NICCOLO' TOMMASEO
VIA NICOLO' COPERNICO
VIA OSPITALETTO
VIA PACE
VIA PAOLO VERONESE
VIA PER NOVATE
VIA PIEMONTE
VIA PIETRO BORSIERI
VIA PIETRO GOBETTI
VIA PIETRO MARONCELLI
VIA PO
VIA PRAGA
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA SAN BERNARDO
VIA SAN CARLO
VIA SAN NICOLA
VIA SILVIO PELLICO
VIA TINTORETTO
VIA TITO LIVIO
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA TOSCANA
VIA VICENZA
VIA VINCENZO GIOBERTI
VIA VITTORIA COLONNA
VIA VITTORIO FIGINI
VIALE FRIULI VENEZIA GIULIA
VICOLO CESARE BATTISTI
VICOLO DE LEVA
VICOLO GABRIELE ROSSETTI
VICOLO LISSONE
VICOLO MADONNA
VICOLO SAN NICOLA

Zona C



VIA 20 SETTEMBRE
VIA ADIGE
VIA ALFREDO CATALANI




VIA ANGELO MUSCO
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA BRESCIA
VIA CARLO CATTANEO
VIA CARLO GALIMBERTI
VIA CARLO GOLDONI
VIA CASTELLAZZO
VIA CESARE BATTISTI
VIA DEI DOSSI
VIA DELLA PACE
VIA ELISEO VISMARA
VIA FORNACE MARIANI
VIA G. BRODOLINI
VIA GALILEO FERRARIS
VIA GHISALBA
VIA GIOVANNI VERGA
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY
VIA LAVENO
VIA LEGNANO
VIA LUINO
VIA MADONNA
VIA MADONNINA
VIA MILANO
VIA MONTE SASSOLUNGO
VIA MONVISO
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI
VIA NOVARA
VIA ORIGONA
VIA PACE
VIA PIGNONE
VIA PRAGA
VIA REPUBBLICA
VIA SAN GOTTARDO
VIA SAN NICOLA
VIA SAN PIETRO
VIA TORINO
VIA TRENTO
VIA VARESE
VIA VARESINA
VIA VERBANIA
VIA VERCELLI
VIA VISMARA
VIA VITTORIO ALFIERI



VIALE FRIULI VENEZIA GIULIA
VIALE LOMBARDIA
VIALE MONTE RESEGONE



Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1 c – Planimetria del Comune di Cesate.

PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MP
CR
1
[Handwritten signature]

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1d – Planimetria del **Comune di Garbagnate Milanese**: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

PLANIMETRIA DELLA CITTÁ




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
GB
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Zona A

PIAZZA DELLA CROCE
VIA 25 APRILE
VIA 4 NOVEMBRE
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA ANTONIO STOPPANI
VIA B. ZENALE
VIA BOLZANO
VIA BORELLA
VIA C. BONETTI
VIA CADORE
VIA CARROCCIO
VIA COMO
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DELLA CONCILIAZIONE
VIA DON C. GIANOLA
VIA DON LUIGI VIGANO'
VIA EDMONDO DE AMICIS
VIA ERBA
VIA FIRENZE
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA G. ROSSINI
VIA GAETANO UBOLDI
VIA GAVINANA
VIA GENOVA
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA GORIZIA
VIA GRAN SASSO
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA INDIPENDENZA
VIA L.B. CABELLA
VIA LEGNANO
VIA LIBERTA'
VIA LIVORNO
VIA MALE'
VIA MARCHESE CORRADO
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO
VIA MILANO
VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE NERO
VIA MONTE RESEGONE
VIA MONTE ROSA



2

VIA MONTEVERDI
VIA MONZA
VIA PACE
VIA PADRE E. VISMARA
VIA PALERMO
VIA PALESTRINA
VIA PELORITANA
VIA PERGOLESI
VIA PREALPI
VIA PRINCIPESSA MAFALDA
VIA ROMA
VIA SAN CARLO
VIA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA SANT'AMBROGIO
VIA SEMPIONE
VIA SERENELLA
VIA SILVIO PELLICO
VIA STELVIO
VIA TONALE
VIA TORINO
VIA VARESE
VIA VENEZIA
VIA VERBANO
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO VENETO
VIALE CADUTI GARBAGNATESI
VIALE RIMEMBRANZE

Zona B

LARGO DELLE ROSE
PIAZZA ALLIEVI
PIAZZA DEL CIMITERO
PIAZZA DEL LAVATOIO
PIAZZA DELLA PACE
PIAZZA PIZZI
SP119
SP119DIR
STRADA STATALE VARESINA
VIA 20 SETTEMBRE
VIA A. VIVALDI
VIA ADAMELLO
VIA ALESSANDRO VOLTA




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature on the left, a circled 'A' with a cross, and several other signatures and initials on the right, including one with the number '3' below it.

VIA ANTONIO CANOVA
VIA ARTURO TOSCANINI
VIA B. ZENALE
VIA BARIANELLA
VIA BASENTO
VIA BENVENUTO CELLINI
VIA BERNINA
VIA BISCIA
VIA BORELLA
VIA BRENTA
VIA CADORE
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
VIA CASCINA SIOLO
VIA CERESIO
VIA CESARE BATTISTI
VIA CESARE PAVESE
VIA DEI MILLE
VIA DEI PIOPPI
VIA DEI PLATANI
VIA DEI TIGLI
VIA DEL CONVENTO
VIA DEL LAVORO
VIA DELLE BETULLE
VIA DELLE BRUGHIERE
VIA DELLE GROANE
VIA DELLE ROBINIE
VIA DON P. MAZZOLARI
VIA E. FERMI
VIA ENRICO TOTI
VIA EUROPA
VIA FALZAREGO
VIA FAMETTA
VIA FRATELLI SIGNORELLI
VIA G. MAZZINI
VIA G. VALLI
VIA GAVINANA
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIOVANNI FALCONE
VIA GIUSEPPE BANFI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GRAN SASSO
VIA GUIDO ROSSA
VIA I. SVEVO
VIA ISONZO




VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY
VIA L. MANARA
VIA LARICI
VIA LARIO
VIA LORENZO MERONI
VIA LUIGI GALVANI
VIA MAC MAHON
VIA MAGENTA
VIA MILANO
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE NERO
VIA MONTELLO
VIA MONVISO
VIA NAZARIO SAURO
VIA NOVARA
VIA OLONA
VIA ORTOLANI
VIA P. GOBETTI
VIA P. MASCAGNI
VIA PAGANINI
VIA PAOLO BORSELLINO
VIA PASUBIO
VIA PELORITANA
VIA PER BARIANA
VIA PER CESATE
VIA PER SENAGO
VIA PIAVE
VIA PIEMONTE
VIA PONCHIELLI
VIA PORDOI
VIA ROMA
VIA SICILIA
VIA SPLUGA
VIA STELVIO
VIA TICINO
VIA TIZIANO
VIA TOSCANA
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA UGO FOSCOLO
VIA VALERA
VIA VARESINA
VIA VILLORESI
VIA VISCONTI DANESIO



5


VIA VISCONTI DI MODRONE
VIALE ALFA ROMEO
VIALE CADUTI GARBAGNATESI
VIALE CARLO FORLANINI
VIALE MARIETTI
VIALE PRIMO MAGGIO



Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1 e – Planimetria del Comune di Novate Milanese.

PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese

Allegato 1 f – Planimetria del **Comune di Paderno Dugnano**: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Zona A

PIAZZA DON GIOVANNI CAPROTTI
PIAZZA FERDINANDO UBOLDI
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
SP46
STRADA STATALE DEI GIOVI
TANGENZIALE NORD
VIA 2 GIUGNO
VIA 25 APRILE
VIA 4 NOVEMBRE
VIA A. FERRARO
VIA ACHILLE GRANDI
VIA ALBANIA
VIA ALDO MORO
VIA ALFONSO LA MARMORA
VIA AMEDEO AVOGADRO
VIA ANDREA AMPE' RE
VIA ANGELO CAZZANIGA
VIA ANTONIO CANOVA
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO SCIESA
VIA ARBORINA
VIA ARIBERTO DA DUGNANO
VIA BENEDETTO CROCE
VIA BOVES
VIA BRUNO BUOZZI
VIA BRUNO COLZANI
VIA CAMPOSANTO
VIA CARDINAL FERRARI
VIA CARDINALE RIBOLDI
VIA CARLO FORLANINI
VIA CARTESIO
VIA CESARE BATTISTI
VIA CLAUDIO GALENO
VIA CONCORDIA
VIA CONTARDO FERRINI
VIA DANTE DI NANNI
VIA DEL CARSO
VIA DELLA CAVA
VIA EDERA
VIA EDMONDO DE AMICIS
VIA EMILIO DE MARCHI
VIA ENRICO TOTI
VIA FABIO FILZI
VIA FANTE D'ITALIA
VIA FERDINANDO SANTI
VIA FIRENZE
VIA FIUME



VIA FOSSE ARDEATINE
VIA FRANCESCO CHERUBINI
VIA FRATELLI BANDIERA
VIA GALILEO GALILEI
VIA GASPARE ROTONDI
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA
VIA GIACOSA
VIA GIANCARLO PUECHER
VIA GIOVANNI VERGA
VIA GIUSEPPE POGLIANI
VIA GORIZIA
VIA GUGLIELMO PEPE
VIA GUIDO ROSSA
VIA ITALIA
VIA LAZIO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LUIGI CADORNA
VIA MADONNA
VIA MARESCIALLO GIARDINO
VIA MARZABOTTO
VIA MILITE IGNOTO
VIA MONTE RESEGONE
VIA MONTESSORI
VIA NICCOLO' COPERNICO
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI
VIA ORLANDO DI LASSO
VIA OSLAVIA
VIA OSPEDALE
VIA OZANAM
VIA PER CASSINA NUOVA
VIA PIAGGIO
VIA PIETRO NENNI
VIA PILASTRELLO
VIA PODGORA
VIA POLA
VIA PONTIDA
VIA QUADRIFOGLIO
VIA QUINTINO SELLA
VIA REALI
VIA RODOLFO MORANDI
VIA ROMA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA SAN MICHELE
VIA SESTO SAN GIOVANNI
VIA SIENA
VIA SILVIO PELLICO
VIA TARVISIO
VIA THOMAS ALVA EDISON

VIA TONALE
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA UGO LA MALFA
VIA VITTORE PISANI
VIA WALTER TOBAGI
VIALE DELLA REPUBBLICA
VIALE DELL'INDUSTRIA
VICOLO TRAMONTANA

Zona B

CASCINA MESSA
CASCINA SAN BIAGIO
CASCINA UCCELLO
CORSO MILANO
P.ZZA CADUTI DI NASSIRIYA
PIAZZA ADDOLORATA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI
PIAZZA CARLO MARX
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA GIROLAMO FRESCOBALDI
PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN
PIAZZA S. PIETRO MARTIRE
SP EX SS 35 DEI GIOVI
SP46
STRADA COMUNALE PER CINISELLO
STRADA STATALE DEI GIOVI
STRADA VICINALE GAVEZZOLO
STRADA VICINALE VALLETTE
TANGENZIALE NORD
VIA 1° MAGGIO
VIA 2 GIUGNO
VIA A. CASALETTI
VIA ADDA
VIA AGOSTINA NOVELLA
VIA AI DONATORI DI SANGUE
VIA ALESSANDRINA
VIA ALESSANDRO COTI ZELATI
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA ALFONSO ALFANI
VIA ALFREDO CATALANI
VIA ALFREDO ORIANI
VIA AMBROGIO CAPPELLINI
VIA AMERIGO VESPUCCI
VIA AMILCARE PONCHIELLI


VIA ANDREA BONOMELLI
VIA ANDREA COSTA
VIA ANDREA DORIA
VIA ANGELO TAGLIABUE
VIA ANTONIO CANOVA
VIA ANTONIO FOGAZZARO
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO PACINOTTI
VIA ANTONIO STRADIVARI
VIA ANTONIO VIVALDI
VIA ANZIO
VIA ARCANGELO CORELLI
VIA ARGENTINA
VIA ARMANDO DIAZ
VIA ARNESANO
VIA ARRIGO BOITO
VIA ASSUNTA
VIA AURELIO SAFFI
VIA AURORA
VIA BARADELLO
VIA BARAGGIOLE
VIA BELLUNO
VIA BENGASI
VIA BENVENUTO CELLINI
VIA BERGAMO
VIA BERLINGUER
VIA BOLIVIA
VIA BOLZANO
VIA BRASILE
VIA BRIGATE PARTIGIANE
VIA BRODOLINI
VIA C. POMEZIO
VIA CADORE
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
VIA CARAVAGGIO
VIA CARBONARI
VIA CARDINAL MASSAIA
VIA CARDINALE RIBOLDI
VIA CARLO AMATI
VIA CARLO ERBA
VIA CARLO ESPINASSE
VIA CARLO FARINI
VIA CARLO PISACANE
VIA CARLO PORTA
VIA CASSINA NUOVA
VIA CASTELLETTO
VIA CAVOUR
VIA CEFALONIA
VIA CERNAIA

VIA CERVINO
VIA CESARE BECCARIA
VIA CESARE CANTU'
VIA CESARE LOMBROSO
VIA CIALDINI
VIA CIMENOSE
VIA CIRO MENOTTI
VIA CLAUDIO MONTEVERDI
VIA CLAUDIO TREVES
VIA COLONNELLO FISOGNI
VIA COMASINA
VIA COMO
VIA CORRIDORI
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA CUBA
VIA CUNEO
VIA DALMAZIA
VIA DEI GLICINI
VIA DEI MILLE
VIA DELLA LIBERTA'
VIA DELLA QUERCIA
VIA DELLE GARDENIE
VIA DELLE ROBINIE
VIA DELLE ROSE
VIA DERNA
VIA DOGALI
VIA DOMENICO CIMAROSA
VIA DOMENICO SCARLATTI
VIA DON FILIPPO ANGHILERI
VIA DON GIOVANNI MINZONI
VIA DON LORENZO PEROSI
VIA DON POMPEO ORRIGONI
VIA EMILIO ANNONI
VIA EMILIO FATTORI
VIA ENRICO DE NICOLA
VIA ENRICO FERMI
VIA ENRICO MATTEI
VIA ENRICO TOTI
VIA EUGENIO CURIEL
VIA EZIO VANONI
VIA FEDERICO CHOPIN
VIA FEDERICO CONFALONIERI
VIA FELICE ORSINI
VIA FERDINANDO SANTI
VIA FERRARA
VIA FILIPPO MEDA
VIA FILIPPO TURATI
VIA FOSSOLI
VIA FRANCESCO BARACCA

VIA FRANCESCO CILEA
VIA FRANCESCO DE SANCTIS
VIA FRATELLI ALBERTI
VIA FRATELLI CAIROLI
VIA FRATELLI CERVI
VIA FRATELLI DI DIO
VIA FRATELLI ROSSELLI
VIA G. PREDAZZOLI
VIA GABRIO CASATI
VIA GADAMES
VIA GAETANO DONIZETTI
VIA GAETANO PREVIATI
VIA GENERALE ANTONIO CANTORE
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIANCARLO PUECHER
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA GIOVAN BATTISTA VICO
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA GIOVANNI FATTORI
VIA GIOVANNI GORLICH
VIA GIOVANNI PAISIELLO
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIOVANNI SEBASTIANO BACH
VIA GIOVANNI SEGANTINI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE TONIOLO
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GIUSTINIANO
VIA GIUSTINO FORTUNATO
VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLESI
VIA GOBETTI
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA GOUNOD
VIA GRAN SASSO
VIA GRIGNA
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO GALLI
VIA IPPOLITO NIEVO
VIA ITALIA
VIA JACOPO RUFFINI
VIA LARIO
VIA LELIO BASSO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LODI
VIA LOUIS ARMSTRONG
VIA LUCIANO MANARA
VIA LUIGI BOCCHERINI

VIA LUIGI CADORNA
VIA LUIGI EINAUDI
VIA LUIGI NEGRELLI
VIA LUIGIA FAVERIO POGLIANI
VIA LUNGO SEVESO
VIA MADONNINA
VIA MAGENTA
VIA MAGRETTI
VIA MALATESTA
VIA MANFREDO FANTI
VIA MANTOVA
VIA MANZONI
VIA MARCELLO BENEDETTO
VIA MARCO POLO
VIA MARESCIALLO GIARDINO
VIA MARIA CALLAS
VIA MARIO GREPPI
VIA MARMOLADA
VIA MARTIN LUTHER KING
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO
VIA MARTIRI OSCURI
VIA MASANIELLO
VIA MASSARENTI
VIA MESSICO
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MODIGLIANI
VIA MONTE ADAMELLO
VIA MONTE CAMINO
VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE CIMONE
VIA MONTE NEVOSO
VIA MONTE OLIVETO
VIA MONTE ROSA
VIA MONTE SABOTINO
VIA MONTE SANTO
VIA MONTE SOLE
VIA MONTEBELLO
VIA MONTECASSINO
VIA MONVISO
VIA MOSE' BIANCHI
VIA NAZARIO SAURO
VIA NICCOLO' TOMMASEO
VIA NICOLO' PAGANINI
VIA NIGRA
VIA NINO BIXIO
VIA OBERDAN
VIA OSOPPO
VIA OSPEDALE
VIA OTTORINO RESPIGHI


VIA P. GOBETTI
VIA P. TOSTI
VIA PADOVA
VIA PALANZONE
VIA PALMIRO TOGLIATTI
VIA PANCERI
VIA PARMA
VIA PASUBIO
VIA PELLIZZA DA VOLPEDO
VIA PER CASSINA NUOVA
VIA PESENTI
VIA PIACENZA
VIA PIAVE
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA
VIA PIERO DELLA FRANCESCA
VIA PIETRO MARONCELLI
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PIETRO MICCA
VIA PIETRO VERRI
VIA PORDENONE
VIA PRIVATA GORLICH
VIA PRIVATA VALSERIANA
VIA QUINTINO SELLA
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA REALI
VIA REDIPUGLIA
VIA RENATO SERRA
VIA RICCARDO ROSATI
VIA RISORGIMENTO
VIA ROVIGO
VIA RUGGERO LEONCAVALLO
VIA SALVO D'ACQUISTO
VIA SAN BIAGIO
VIA SAN CARLO
VIA SAN GIUSEPPE
VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO
COTTOLENGO
VIA SAN MARTINO
VIA SAN MICHELE DEL CARSO
VIA SAN PIETRO
VIA SAN REMO
VIA SANT'AMBROGIO
VIA SANT'ANGELO
VIA SAVERIO MERCADANTE
VIA SEMPIONE
VIA SENTIRONE
VIA SERRATI
VIA SESTO SAN GIOVANNI
VIA SEVERINO BOEZIO



VIA SIBELIUS
VIA SOLFERINO
VIA SONDRIO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TENENTE COPPELLI
VIA TIMAVO
VIA TINTORETTO
VIA TIRANO
VIA TITO SPERI
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA TOCE
VIA TOMMASO ALBINONI
VIA TOMMASO GROSSI
VIA TREVISO
VIA TRIESTE
VIA TRIPOLI
VIA TUNISIA
VIA U. CORRIDORI
VIA UDINE
VIA UGO BASSI
VIA UGO FOSCOLO
VIA UNITA' D'ITALIA
VIA VAL D'OSSOLA
VIA VAL SESIA
VIA VALASSINA
VIA VALENTINO MAZZOLA
VIA VARESE
VIA VENEZIA
VIA VERONA
VIA VICENZA
VIA VILLORESI
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VINCENZO GIOBERTI
VIA VITTORIO ALFIERI
VIA VITTORIO BACHELET
VIA VITTORIO BOTTEGO
VIA WOLFGANG AMADEUS MOZART
VIALE ARTURO TOSCANINI
VIALE BAGATTI VALSECCHI
VIALE DELLA REPUBBLICA
VIALE DELL'INDUSTRIA
VIALE EUROPA
VIALE RISORGIMENTO
VICOLO BORGHETTO

10

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese



Allegato 1 g – Planimetria del **Comune di Senago**: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VIA	Cod. Zona OMI
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	D1
VIA EUGENIO CURIEL	D1
VIA GIOVANNI GORLICH	D1
VIA ADAMO DEGLI OCCHI	R1
VIA PAGANINI	D1
CASCINA MESSA	D1
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY	D1
VIA AURELIO SAFFI	B1
VIA P. APPIANI	B1
VIA ROMA	B1
VIA LUDOVICO ARIOSTO	B1
VIA LARIO	D1
VIALE LOMBARDIA	R2
PIAZZA DUOMO	D1
VIA DON GIOVANNI MINZONI	D1
VIA DON GIOVANNI FUMAGALLI	D1
VIA AURELIO SAFFI	D1
VIA GIOVANNI PASCOLI	B1
VIA DON GIOVANNI FUMAGALLI	B1
VIA LUIGI MANTICA	B1
VIA CARLO PORTA	B1
VIA GIOVANNI PASCOLI	D1
VIA SAN CARLO	B1
VIA GIACOMO LEOPARDI	D1
CASCINA SAN GIUSEPPE	D1
VIA ANTONIO PACINOTTI	D1
VIA SANTA MARIA NUOVA	D1
VIA UGO LA MALFA	D1
VIA PO	B1
VIA PER CESATE	R1
VIA A. NOVELLA	B1
VIA BENEDETTO CROCE	D1
VIA MICHELANGELO BUONARROTI	B1
VIA GIANCARLO PUECHER	B1
VIA 24 MAGGIO	D1
VIA CARLO GOLDONI	D1
VIA G. BRODOLINI	R2
VIA TREVES	D1
VIA CARLO LEVI	D1
SP119DIR	R2
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	B1
VIA GUGLIELMO MARCONI	D1
VIA PER SENAGO	R1
VIA PIEMONTE	D1
VIA PADOVA	D1
VIA DELLA PACE	D1

VIA FRATELLI ROSSELLI	D1
VIA DON GIOVANNI MINZONI	B1
VIA MARTINELLI	D1
VIA SIBILLA ALERAMO	B1
PIAZZA ALDO MORO	B1
VIA SACCO E VANZETTI	D1
VIA PIEMONTE	B1
VIA PADOVA	B1
VIA ADAMO DEGLI OCCHI	D1
VIA MARTINELLI	B1
VIA G. BRODOLINI	D1
VIA SILVIO PELLICO	B1
VIA VINCENZO MONTI	B1
VIA DON MARZORATI	B1
VIA SIBILLA ALERAMO	D1
VIA ADIGE	B1
VIA ANDREA PALLADIO	D1
VIA ADAMO DEGLI OCCHI	B1
VIA PIRANDELLO	D1
VIA VERONA	D1
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CH	D1
VIA UDINE	D1
VIA 4 NOVEMBRE	B1
VIA ALCIDE DE GASPERI	R2
VIA MONTE ROSA	B1
VIA DEL LAVORO	D1
VIA RODOLFO MORANDI	D1
VIA MARTIRI DI BELFIORE	B1
VICOLO CARAVAGGIO	D1
VIA SALVO D'ACQUISTO	B1
VIA A. GRANDI	D1
VIA DON AMBROGIO ROCCA	D1
VIA ALESSANDRO GARRONE	B1
VIA GIANCARLO PUECHER	D1
VIA TOLSTOJ	D1
VIALE RISORGIMENTO	D1
VIA CARLO FARINI	D1
SPALTO SANTA MADDALENA	D1
PIAZZA GIOVANNI XXIII	D1
VIA BELLUNO	B1
VIA ALLA CHIESA	D1
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	R2
VIALE RISORGIMENTO	B1
VIA G. GIUSTI	D1
VIA PIRANDELLO	B1
VIA GALILEO GALILEI	D1
VIA MARTIRI DI CEFALONIA	D1

VIA GRAZIA DELEDDA	B1
VIA OBERDAN	D1
VIA ISOLINO	B1
VIA FRATELLI CERVI	B1
VIA GRAZIA DELEDDA	D1
VIA PACE	R2
VIA LEONARDO DA VINCI	B1
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	D1
VIA ISOLINO	D1
VIA LONDRA	D1
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	B1
VIA VILLORESI	B1
VIA FOSSE ARDEATINE	D1
VIA ALESSANDRO MANZONI	B1
VIA LUIGI EINAUDI	D1
VIA LEONARDO DA VINCI	D1
VIA GAETANO DONIZETTI	D1
VIA GIORDANO	D1
VIA EDMONDO DE AMICIS	D1
PIAZZA CARLO MARX	B1
VIA ALESSANDRO VOLTA	D1
VIA FEDERICO BORROMEO	D1
VIA FRANCESCO PETRARCA	D1
VIA BERLINGUER	D1
VIA PALMIRO TOGLIATTI	B1
VIA ALESSANDRO VOLTA	B1
PIAZZA CARLO MARX	D1
VIA VITTORIO ALFIERI	B1
VIA GROANE	D1
VIA ALCIDE DE GASPERI	D1
VIA ENRICO FERMI	D1
VIA GOBETTI	D1
VIA CAVOUR	D1
VIA DELL'ALPINO	D1
VIA ENRICO TOTI	B1
VIA PALMIRO TOGLIATTI	D1
VIA COMASINA	D1
VIA MINCIO	B1
VIA 8 MAGGIO	B1
VIA LOMBARDIA	B1
VIA ARMANDO DIAZ	D1
VIA FILIPPO CORRIDONI	D1
VIA CESARE BATTISTI	B1
VIA CARLO AMATI	D1
VIA GIUSEPPE VERDI	D1
VIA ARMANDO DIAZ	B1
VIA CEFALONIA	D1

VIA 20 SETTEMBRE	D1
VIA DIVINA PROVVIDENZA	B1
CORSO MILANO	D1
VIA E. LATTUADA	B1
VIA ISOLINO	R2
VIA MASCAGNI	R1
VIA GIACOMO PUCCINI	D1
VIA 20 SETTEMBRE	B1
VIA OLONA	B1
VIA PABLO NERUDA	D1
VIA EUGENIO MONTALE	D1
VIA FEBO BORROMEO	B1
VIA NAZARIO SAURO	B1
VIA SAN PIETRO	R2
VIA TRENTO	D1
VIA TREVISO	B1
VIA DANTE	D1
VIA REPUBBLICA	B1
PIAZZA BORROMEO	B1
VIA MICHELANGELO BUONARROTI	D1
VIA BRENNERO	D1
VIA DON AMBROGIO ROCCA	B1
VIA TRENTO	B1
VIA ARTURO TOSCANINI	D1
VIA MANTEGNA	D1
VIA TORINO	B1
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	D1
VIA REPUBBLICA	D1
VIA FILIPPO TURATI	D1
LARGO GIUSEPPE GARIBALDI	D1
VIA 25 APRILE	B1
VIA PARIGI	D1
VIA NICCOLO' MACHIARELLI	D1
VIA BRUNO BUOZZI	D1
VIA MOSE' BIANCHI	D1
VIA FRATELLI CAIROLI	B1
LARGO GIUSEPPE GARIBALDI	B1
VIA NICCOLO' MACHIARELLI	B1
VIA CUNEO	B1
VIA VINCENZO BELLINI	D1
PIAZZA ARMANDO DIAZ	D1
VIA TICINO	B1
VIA CONCETTO MARCHESI	D1
VIA LUIGI LONGO	B1
VIALE EUROPA	D1
VIA VICENZA	D1
VIA IGNAZIO SILONE	D1

VIA CUNEO	D1
VIA G. AMENDOLA	B1
VIA PIAVE	B1
VIA ARCHIMEDE	D1
VIA DELLA LIBERAZIONE	B1
VIA MANTEGNA	B1
VIA MASCAGNI	D1
VIA SARAGAT	D1
VIA CARLO TENCA	D1
VIA VARESE	D1
VIA FRANCESCO BARACCA	B1
VIA G. AMENDOLA	D1
VIA MAZZINI	B1
SP119DIR	D1
VIA MONZA	B1
VIA MADRID	D1
VICOLO ANTONIO ROSMINI	D1
VIA CIMITERO	B1
VIA VARESE	B1
VIA FRANCESCO BARACCA	D1
VIA BENEDETTO CROCE	R1
VIA 24 MAGGIO	R1
VIA 24 MAGGIO	R2
VIA CONCETTO MARCHESI	B1
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	D1
VIA UNGARETTI	D1
VIA ADDA	D1
VIA LUDOVICO MURATORI	D1
VIA PER CESATE	B1
VIA SAN BERNARDO	B1
VIA MARIO GREPPI	D1
VIA NOVARA	B1
VIA LUIGI CADORNA	D1
VIA DAVIDE GUARENTI	D1
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	B1
VIA MONTE GRAPPA	B1
VIA ADDA	B1
VIA ANTONIO GRAMSCI	B1
VIA MARTIRI DI CEFALONIA	B1
VIA F. SANTI	D1
VIA LUDOVICO MURATORI	B1
VIA SANDRO PERTINI	D1
VIA PER CESATE	D1
VICOLO VIGORELLI	D1
VIA DELLA PACE	R2
VIA ANDREA COSTA	D1
VIA SAPRI	B1

VIA DE CAPITANI
VIA UGO FOSCOLO
VIA LUIGI CADORNA


D1
B1
B1

B1-centrale
D1-R1-R2 periferica

Accordo locale quadro
per i Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese



Allegato 1 h – Planimetria del Comune di Solaro.



**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE
DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq. per anno)**

BARANZATE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona A - CENTRO	62,00	62,00 73,00	74,00 86,00	87,00 103,00	103,00
Zona B- PERIFERIA	60,00	60,00 72,00	73,00 89,00	90,00 108,00	108,00

BOLLATE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona 1 - CENTRO	63,00	63,00 75,00	76,00 91,00	92,00 110,00	110,00
Zona 2 - CASSINA NUOVA	61,00	61,00 72,00	73,00 87,00	88,00 100,00	100,00
Zona 3 - CASCINA DEL SOLE-OSPIATE-CASTELLAZZO	54,00	54,00 64,00	65,00 75,00	76,00 88,00	88,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a star-like symbol in the center, and several other signatures and initials on the right.

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE
DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq. per anno)**

CESATE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona UNICA	52,00	52,00 69,00	70,00 83,00	84,00 100,00	100,00

GARBAGNATE MILANESE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona A – CENTRO	50,00	50,00 68,00	69,00 88,00	89,00 108,00	108,00
Zona B- PERIFERIA	45,00	45,00 60,00	61,00 78,00	79,00 98,00	98,00

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE
DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA**
(valori espressi in €/mq. per anno)

NOVATE MILANESE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona UNICA	60,00	60,00 73,00	74,00 89,00	90,00 105,00	105,00

PADERNO DUGNANO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona A -CENTRO	63,00	63,00 76,00	77,00 91,00	92,00 108,00	108,00
Zona B-INDUSTRIALE	52,00	52,00 69,00	70,00 91,00	92,00 113,00	113,00

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE
DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq. per anno)**

SENAGO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona A-CENTRO	58,00	58,00 68,00	69,00 81,00	82,00 100,00	100,00
Zona B-PERIFERIA	52,00	52,00 62,00	63,00 77,00	78,00 92,00	92,00

SOLARO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona UNICA	52,00	52,00 62,00	63,00 75,00	76,00 90,00	90,00

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Conforme all'allegato A del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ...// in persona di//)

concede in locazione al/ alla sig. (1)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) (assistito/a da (2)// in persona di//), che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare.....

b) prestazione energetica:.....

il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti


d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di anni (6), dal al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il



rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra ASSODILIZIA, UPPI, ASSPI, APPC, CONFAPPI, SUNIA, CONIA, UNIAT e depositato il 28 LUGLIO 2023 presso il Comune di MILANO ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra ASSODILIZIA, UPPI, ASSPI, APPC, CONFAPPI, SUNIA, CONIA, UNIAT, (7) in data 20 SETTEMBRE 2023 è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (4)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio (12).

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:.....
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto

stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

.....

Articolo 14
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali

in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima è di anni tre.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di Costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

(9) Massimo tre mensilità.

(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere in

rate alle seguenti scadenze:

aleuro

aleuro

aleuro

aleuro

salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Conforme all'allegato C del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

.....di seguito denominato/a locatore (assistito/a da
(2) in persona
di.....)

concede in locazione al/ alla sig. (1)

.....di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)

(assistito/a da (2)in persona di), che
accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
..... piano..... scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.)

.....
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via.....
.....n. piano scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)

.....
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b) prestazione energetica:

il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi (7), dalal.....
..... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.

Articolo 2

(Natura transitoria)

MILANO....., le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di presso (8)

Articolo 3 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra ASSOEDILIZIA, UPPPI, ASSPL, APPC, CONFAPPI, SUNIA, CONIA e depositato il 28 luglio 2023..... presso il Comune di UNIAI..... Milano....., ovvero dell'accordo integrativo sottoscritto tra ASSOEDILIZIA, UPPPI, ASSPL, APPC, CONFAPPI.. (9) in data 20 SETTEMBRE 2023....., è convenuto in euro....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (5)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (5)

Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: (11)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro..... (13), salvo conguaglio.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

.....
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13
(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14
(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole: ...IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

.....
.....
.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(10) Massimo tre mensilità.

(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

aleuro
aleuro
aleuro
aleuro

salvo conguaglio.

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Conforme all'allegato B del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona
di.....)
concede in locazione al/ alla sig. (1)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/a da (2) in persona di),
che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
piano..... scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
.....
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via.....
.....n. piano scala int. composta di n. vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina,

autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b)prestazione energetica:.....
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni (6),
dal al.....
allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.



Articolo 2

(Esigenza del locatore/conduuttore) (4)

A) Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra ASSOEDILIZIA, UPPI, ASSPI, APPC, CONFAPPI, SUNIA, CONIA, UNIAT, depositato il28 LUGLIO 2023.....presso il Comune di MILANO....., ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra ASSOCIAZIONI SOPRA INDICATE..... in ... Milano...data 20 SETTEMBRE 2023(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra..... depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra..... (7) in data..... le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduuttore da in persona di che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo..... (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisitato la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4

(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di eurociascuna, alle seguenti date:(4)

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il 28 LUGLIO 2023..... presso il Comune di MILANO....., ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra ASSOEDILIZIA, UPPI, ASSPI, APPC, CONFAPPI, SUNIA, CONIA, UNIAT, data MILANO 20 SETTEMBRE 2023 è convenuto in euro, importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:(4).

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)
(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:(9)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro..... (11), salvo conguaglio.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

.....
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:..... di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.....

(4)

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausoleIL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore/conduttore*), 3 (*Cessazione delle condizioni di transitorietà*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di Costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere in

rate alle seguenti scadenze:
aleuro

aleuro
aleuro
aleuro
salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.